

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2012 DELLA COMMISSIONE**del 31 agosto 2012****recante deroga al regolamento (CE) n. 612/2009 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per le carni suine nel caso delle consegne di cui all'articolo 34 di detto regolamento effettuate tra il 1° e il 18 aprile 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato a zero le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine.
- (2) A norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽³⁾, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere a una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell'ambito delle consegne di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento è l'ultimo giorno del mese.

- (3) Il diritto alle restituzioni per le consegne specifiche effettuate secondo la procedura prevista dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 612/2009, prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2012, resta impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tal fine, in deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, per determinare il tasso di restituzione applicabile alle carni suine nel caso delle consegne di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del medesimo regolamento, effettuate dal 1° al 18 aprile 2012 secondo la procedura prevista dall'articolo 34 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 18 aprile 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 20.4.2012, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.